**PATTO DI INTEGRITÀ**

Relativo all’avviso pubblico per la ricezione di una proposta culturale per la valorizzazione dell’area del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con accesso da Piazza Thorvaldsen (c.d. “giardino posteriore”) con concessione temporanea a titolo oneroso dell’area.

**Tra**

Il **Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia**, con sede in Roma, Piazzale di Villa Giulia, n. 9, 00196 – Roma, codice fiscale n. 97875240588, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Luana Toniolo, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttrice, giusti poteri conferitigli con Decreto della Direzione Generale Musei del 16 maggio 2024, rep. 432, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente patto in Roma, Piazzale di Villa Giulia, n. 9 (nel seguito, per brevità, anche “**Museo**”)

**e**

la Società **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito per brevità “**Operatore economico**”).

congiuntamente le “**Parti**”.

**Visto**

* l’art. 83 *bis*, comma 3, D. lgs. n. 159/2011, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, il quale prevede espressamente l’obbligo di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza costituisce causa di esclusione della gara o di risoluzione dei contratti;
* la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
* corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e, in particolare, l’art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
* il D. lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
* il D.lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei Contratti pubblici”;
* le Linee Guide ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;
* il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
* il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, approvato con D.M. 23 dicembre 2015, n. 597;
* il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 - 2024, adottato con decreto ministeriale n. 200 del 11/05/2022, registrato alla Corte dei Conti al numero 1702 il 10 giugno 2022;

**Premesso che**

* i c.d. Patti di Integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione dei contratti pubblici, nonché per favorire la prevenzione, il controllo e il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro;
* l’ANAC, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, “*in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti*”;
* tale formale obbligazione vincola le Parti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi ciascuno, per quanto di rispettiva competenza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione delle procedure di affidamento, se attribuito gali operatori economici;
* con l’approvazione del presente Patto, da parte del Museo, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati.

Il Museo e l’Operatore economico convengono quanto segue.

**Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità**

* 1. Il presente Patto di Integrità (di seguito “Patto di Integrità”) si applica in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 150.000,00 euro per i lavori e di 140.000,00 euro per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione).
	2. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque a contrastare fenomeni di illegalità tendenti a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento di tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. Le Parti si impegnano a rispettare nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaborati e, per quanto riguarda l’Operatore economico, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliare, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.
	3. Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Operatore Economico e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
	4. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto di Integrità va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
	5. Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto di Integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o imprese ausiliaria/e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
	6. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto di Integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnici.
	7. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto di Integrità verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
	8. La presentazione del Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce, per l’Operatore Economico concorrente, condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui di cui all’art. 101, del d.lgs. n. 36/2023, con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

**Articolo 2 - Obblighi dell’Operatore Economico**

* 1. L’Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
	2. L’Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale del Museo, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
	3. L’Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale del Museo, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
	4. L’ Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente al Museo qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
	5. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale, collaboratori e/o soggetti di terzi di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
	6. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Museo.
	7. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico dichiara:
* di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto;
* di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
* di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 così come integrato dall’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
* di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 /2001 così come integrato dall’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
* di impegnarsi a rendere noti, su richiesta del Museo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
	1. Le Parti prendono atto ed accettano che la violazione, comunque accertata dal Museo di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità può comportare l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 4.

**Articolo 3 - Obblighi del Museo**

* 1. Il Museo conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Il Museo informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
	2. Il Museo attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura.
	3. Il Museo aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
	4. Il Museo formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

**Articolo 4 - Sanzioni**

* 1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art. 2 del presente Patto di integrità potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
* esclusione dalla procedura di affidamento, escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta e contestuale segnalazione del fatto all’ANAC, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
* revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
* risoluzione del contratto, escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto e contestuale segnalazione del fatto all’ANAC, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
	1. Circa il procedimento di verifica, il Museo comunica l’avvio del procedimento d’ufficio all’Operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni. Il Museo, decorsi 10 giorni dal ricevimento delle stesse o, in caso di mancate giustificazioni, dal termine di presentazione ad esse assegnato, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.
	2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Museo per i successivi tre anni.

**Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità**

* 1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata
	2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, comunque accertato dal Museo, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Museo per tre anni.
	3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito di gara o procedura negoziata. Le sanzioni potranno essere applicate altresì durante la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

**Articolo 6 - Controversie**

* 1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.

**Articolo 7 - Durata**

* 1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’ affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data,

Per il Museo Per l’Operatore economico

La Direttrice Il Legale Rappresentante

 Dott.ssa Luana Toniolo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_